

Ana Lucia Sabadell (*Universidade Metodista de Piracicaba; Facamp, São Paulo*)

LA VIOLENZA DOMESTICA NEL SISTEMA GIURIDICO BRASILIANO*

1. Problemi di terminologia e definizione. – 2. Sistematicità della violenza domestica e vittimizzazione della donna. – 3. I problemi dell'efficacia delle risposte penali alla violenza domestica. – 4. L'evoluzione legislativa sulla violenza domestica nel sistema penale brasiliano. – 5. La legislazione penale attuale in tema di violenza domestica. – 5.1. La legge n. 11.340 del 2006 e la relativizzazione dell'opzione penale. – 5.2. Le misure penali. – 5.3. Problemi di costituzionalità o di mentalità? – 6. L'inadeguatezza delle risposte penali e le possibili alternative.

1. Problemi di terminologia e definizione

Dalla fine degli anni Ottanta, il dibattito sulla violenza domestica si è ampliato con l'introduzione del tema nella sfera del diritto, sia interno che internazionale. Nonostante le difficoltà nella periodizzazione e precisazione dei momenti di continuità e di rottura nel discorso femminista, si può dire che nella misura in cui il movimento femminista andava acquisendo più ampiezza e consistenza negli Stati Uniti e nell'Europa, si affermavano parallelamente visioni secondo cui il lavoro teorico potesse assumere rilevanza soltanto se associato ad iniziative di carattere politico e sociale. Questa concezione ha contribuito allo sviluppo dei primi studi sulla violenza contro le donne¹.

La tendenza all'ampliamento del concetto, nel corso degli anni Ottanta, ha condotto all'inclusione di tutte le forme di violenza che possano verificarsi nell'ambito delle relazioni familiari (B. M. Soares, 1999, 79-82; O. Barnett, A. Laviolette, 1993; J. Radford, E. Stanko, 1996), ed ha poi spinto alcuni autori, negli anni Novanta, a proporre di includere nel concetto anche le aggressioni tra vicini o amici². Questo allargamento concettuale è stato interpretato da di-

* Traduzione dal portoghese di Guilherme Genro e Stanislaw Rinaldi.

¹ Una delle prime analisi globali della problematica della violenza domestica, pubblicata nel 1979, sosteneva che il lavoro intellettuale non può essere separato dall'impegno politico e sociale, e gli autori fissavano come obiettivo centrale quello di contribuire all'eliminazione del fenomeno (E. Dobash, R. Dobash, 1983, pp. x, 13). Cfr. anche E. Dobash, R. Dobash (1994); I. Marcus (1994, 22-3); O. Barnett, A. Laviolette (1993); V. Binney, G. Harkell, J. Nixon (1981); M. Borkowski, M. Murch, V. Walker (1983); S. Schechter (1982).

² Questa tendenza trova riscontro in alcune legislazioni, come l'*Illinois Domestic Violence Act* dello Stato dell'Illinois (USA), del 1986, che enuncia nel suo art. 1 (6) un concetto molto ampio: «“Family or household members” include spouses, former spouses, parents, children, stepchildren and other persons related by blood or by present or prior marriage, persons who share or formerly shared a common dwelling, persons who share or allegedly share a blood relationship through a child,

verse femministe come un tentativo di banalizzare il problema di genere, diminuendo l'importanza delle relazioni patriarcali nella definizione e rappresentazione della violenza contro le donne (A. Edwards, 1994, 22 ss.).

Si potrebbe indagare se l'ampliamento graduale del concetto di violenza domestica abbia contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica, consentendo che tale problematica cessasse di apparire come una preoccupazione specifica dei gruppi femministi, per essere invece percepita come un problema sociale generale. Questa ipotesi appare plausibile, tuttavia va rilevato che dal momento stesso in cui la questione inizia ad essere amministrata dalle agenzie ufficiali di una società fondata sulla cultura patriarcale, è investita da cruciali modificazioni. "Si scopre" che, oltre alla donna, altri membri della famiglia sono vittime della violenza e diventa possibile criticare gli aspetti della cultura patriarcale senza necessariamente stabilire una rottura con i suoi fondamenti. In questo modo, alla visibilità in ambito giuridico del problema della violenza domestica, si accompagna l'abbandono del discorso femminista.

Questa constatazione non misconosce il problema della violenza contro i soggetti più deboli nella famiglia e neanche ignora la relazione della cultura patriarcale con la violenza contro i bambini e gli anziani³. Ci sembra tuttavia più adeguato analizzare isolatamente il problema della violenza contro le donne, in quanto tale prospettiva permette di comprendere le specificità del fenomeno ed elaborare strategie più efficienti per un suo radicale superamento.

2. Sistematicità della violenza domestica e vittimizzazione della donna

Le incertezze sul concetto di violenza domestica sono strettamente collegate alla difficoltà di comprendere che *la violenza (aperta o latente) struttura la famiglia*, pur se essa non appaia come un attributo naturale di determinate persone.

La violenza domestica, come indicano le ricerche femministe, è correlata alla costruzione storico-sociale delle relazioni disuguali tra i generi. Costituisce un mezzo *sistematicamente* impiegato per controllare le donne mediante l'intimidazione e la punizione, anche se nel senso comune prevale l'idea che la violenza domestica sia un fenomeno di deviazione e isolato, che può essere attribuito alle "patologie" dell'uomo o della coppia (A. Edwards, 1994, 26; M. R. Mahoney, 1994, 60-5; M. A. Fineman, R. Mykitiuk, 1994).

persons who have or have had a dating or engagement relationship, and persons with disabilities and their personal assistants». Nella bibliografia brasiliana, *cfr.* J. M. Conti (2002, 2 ss.).

³ Rispetto ai bambini, *cfr.* M. Ashe, N. R. Cahn (1994); B. Featherstone (1996); C. B. Leal (2001); D. Ferrari, T. Vecina (2002). Quanto alla violenza contro gli anziani, *cfr.* T. Whittaker (1996).

Sappiamo che il diritto ha un genere e questo è maschile (R. Kennedy, K. T. Bartlett, 1991; A. Baratta, 1999a). Sappiamo anche che una regola basilare della tecnica legislativa negli stati moderni fondati sul principio dell'uguaglianza è l'uso di termini neutrali, che permettono di situare il diritto in una posizione tecnicamente avalutativa rispetto ai suoi destinatari. Come già affermava alla fine del Settecento la *Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del cittadino*, «la legge deve essere uguale per tutti, sia che protegga sia che punisca»⁴.

Quando il codice penale tipizza una condotta (“uccidere”, “ingiuriare”) stabilisce mediante la norma primaria un divieto generale senza operare distinzioni di genere e senza esprimere un giudizio di valore sulla condotta e sui suoi destinatari. Il giudizio di valore (negativo) e la sua intensità discendono dalla norma secondaria (sanzione). Vi sono eccezioni a questa regola, dato che giudizi valutativi sono contenuti in alcune norme primarie che includono elementi normativi. In questo caso il linguaggio smette di essere neutro. L'esempio più evidente rispetto al genere è dato dall'impiego che per decenni si è fatto della locuzione “donna onesta” in diversi paesi – incluso il Brasile fino al 2005 – per indicare le vittime di determinati reati sessuali, oppure nel fatto che in molti paesi soltanto la donna possa essere vittima di stupro, distinguendo il legislatore tra coito vaginale e gli altri atti sessuali (A. L. Sabadell, 1999).

Al di là dei casi in cui è il contenuto stesso delle norme giuridiche ad explicitare che il diritto possiede un genere, che si manifesta selettivamente in temi correlati con la sottomissione femminile alla cultura patriarcale, l'affermazione secondo cui il diritto ha un genere può estendersi a tutto il sistema della giustizia penale, che sottomette la donna ad una seconda vittimizzazione in virtù degli stereotipi della cultura patriarcale inerenti al suo funzionamento. Quando è sottoposta al modello interventista del sistema della giustizia penale, la donna è stigmatizzata e umiliata perché la logica stessa del processo penale è, tecnicamente, una logica maschilista: la verità è costruita dal più forte e il principio della presunzione di innocenza è tutelato attraverso il tentativo di negazione del carattere patriarcale del conflitto.

3. I problemi dell'efficacia delle risposte penali alla violenza domestica

La maggioranza dei movimenti critici verso la politica criminale propone la riduzione drastica dell'intervento penale, sostenendo che il sistema di giustizia penale non ha la capacità di risolvere i conflitti sociali in forma soddisfa-

⁴ Art. vi; testo originale in C. Fauré (1997, 250).

cente⁵. Al contempo, i movimenti delle donne insistono sulla necessità di utilizzare lo strumento penale per affrontare i problemi della violenza di genere (cfr. ad esempio M. Frommel, 2002; D. Staubli, 2001; M. A. Teles, 2001; E. Green, S. Hebron, D. Woodward, 1994; J. Mooney, 2000).

La legislazione adottata in diversi paesi contro la violenza domestica, sotto la pressione delle attiviste e degli organi internazionali, sembra soddisfare queste richieste. Analizzando la legislazione di alcuni paesi possiamo ritrovare due forme di soluzione:

a) *Tutela extrapenale della vittima*. Una apposita normativa permette che, nel caso di violenza intra-familiare, l'aggressore sia allontanato dalla residenza familiare attraverso una decisione giudiziale, prevedendo l'irrogazione di sanzioni detentive o di altro tipo per i casi di violazione di questa prescrizione. All'allontanamento possono accompagnarsi altre misure cautelari, come ad esempio il divieto di frequentare il luogo di lavoro della vittima o di effettuare chiamate telefoniche, l'obbligo di sottoposizione ad un trattamento e altre varie particolari prescrizioni. Esempio di questo tipo di legislazione è la legge inglese del 1976 *Domestic Violence and Matrimonial Proceedings Act* (E. Dobash, R. Dobash, 1994, 176).

b) *Legislazione penale specifica*. In questo caso si crea un delitto specifico intitolato "maltrattamenti nel rapporto matrimoniale", "violenza domestica", o qualcosa di simile. Questo reato è tipizzato e sanzionato in forma diversa da quelle ipotesi che contemplano condotte similari, ma realizzatesi tra soggetti non legati da vincoli familiari (lesione corporale, ingiuria, minaccia ecc.). In alcuni casi si include nella descrizione legale il riferimento ai "danni emozionali". Un esempio ne è la legge n. 54 di Porto Rico «per la prevenzione e l'intervento contro la violenza domestica» del 15 agosto 1989, che ha influenzato la legislazione di altri paesi dell'America Latina⁶.

I difensori del garantismo e del minimalismo penale hanno espresso il proprio disaccordo rispetto all'ampliamento dell'uso del diritto penale, pur se la finalità sia quella di rendere effettivi i diritti fondamentali delle donne. Il timore è che, nell'epoca della "tolleranza zero", si vada ampliando ulteriormente l'ambito di intervento del diritto penale, peraltro con risultati pratici insignificanti.

A fronte delle campagne moraliste di tipo *Law and Order*, che strumen-

⁵ Cfr. al proposito le ampie indicazioni bibliografiche in A. Baratta (1993).

⁶ E. Vicente (1993, 92-7); C. Romany (1994, 289-99). Cfr. il testo in <http://www.lexjuris.com>. La lettera k dell'art. 1.3 della legge offre la seguente definizione: «"Violencia doméstica" significa un padrón de conducta constante de empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución contra una persona por parte de su cónyuge, ex cónyuge, una persona con quien cohabita o haya cohabitado, con quien sostiene o haya sostenido una relación consensual o una persona con quien se haya procreado una hija o un hijo, para causarle daño físico a su persona, sus bienes o a la persona de otro o para causarle grave daño emocional».

talizzano il diritto penale utilizzandolo per dare risposte immediate alle richieste della cosiddetta opinione pubblica, le correnti minimaliste segnalano un paradosso. Da un lato, il diritto penale si va espandendo con la penalizzazione di nuove condotte o con l'inasprimento delle pene, in molti casi accompagnato dalla flessibilizzazione delle garanzie processuali. Dall'altro lato, una serie di studi empirici di sociologia giuridica indicano che l'inasprimento delle risposte repressive non conducono ad una crescita dell'efficacia sociale della giustizia penale (E. Larrauri, 1991, 216-24; C. Uriarte, 2002).

Muovendo da un'idea di Niklas Luhmann, Alessandro Baratta ha osservato che il diritto penale resta deluso da se stesso perché non riesce a cambiare la realtà e, per questa ragione, intensifica il ricorso alla "medicina" inefficace, sperando che in questa forma possa ottenere successo! Amplia i delitti, aumenta le pene, inasprisce l'esecuzione penale e, con la demolizione dei principi garantisti che costituiscono il fondamento del sistema penale, compie la "profezia" di espansione delle legislazioni di carattere emergenziale, svincolate dalle reali necessità della popolazione e prive di efficacia nella maggioranza dei casi (A. Baratta, 1999b, 102-3).

I minimalisti insistono sulle difficoltà dei movimenti delle donne nel comprendere il problema della bassa efficacia sociale e della inadeguatezza delle leggi penali in ambiti relativi alla tutela dei diritti fondamentali. Le femministe, pertanto, influenzate da argomentazioni di senso comune, starebbero optando per l'impiego di un meccanismo di controllo sociale inadatto a risolvere i problemi delle donne, dando credito a discorsi ideologici e confondendo le funzioni reali e simboliche del diritto penale.

Ci sembra che i difensori del minimalismo non percepiscano la contraddizione presente nel loro discorso. Questi studiosi non hanno difficoltà nello svelare la struttura discriminatoria che divide i cittadini tra "buoni" (gli onesti, i lavoratori) e "cattivi" (i marginali, i criminali) quando analizzano temi come la politica sulle droghe o la criminalità di strada. Lo stesso accade quando studiano temi come la criminalità organizzata o l'inquinamento ambientale, affrontando il problema delle omissioni statali. In tema di violenza domestica, invece, finiscono per ignorare del tutto la critica verso la struttura patriarcale che stabilisce ruoli diversi per uomini e donne e che implica l'uso di violenza fisica e psicologica contro le donne⁷.

Analizzando il problema della violenza domestica è necessario distanziarsi dal discorso del *moral panic*, ma questo non può significare omettere il problema, giacché la *coerenza* del sistema giuridico è un requisito centrale, ed è

⁷ Possiamo indicare come esempio tipico la critica avanzata da A. Bovino (2000) alla criminologa Gerlinda Smaus. Nonostante la chiarezza dell'analisi dell'autrice, Bovino le muove critiche ingiustificate. La spiegazione più plausibile degli evidenti errori presenti nell'analisi di Bovino, è l'identificazione con la visione patriarcale del diritto penale come mezzo di protezione degli uomini.

direttamente collegato al principio dell'uguaglianza. Quando il diritto ritiene riprovevole una determinata condotta, deve prevederne la punizione in forma conseguente; se viceversa non la ritiene tale, non deve intervenire. Ciò che appare inaccettabile è il dare continuità alla discriminazione delle donne in relazione alla violenza domestica, per il fatto che si tratta di un delitto commesso da uomini e che involge inoltre l'ambito di rapporti privati, i quali in accordo con l'ideologia patriarcale devono rimanere fuori dall'intervento statale. Se si ritiene che il diritto penale non permetta di tutelare gli interessi della donna maltrattata, si deve allora assumere l'abolizionismo in forma coerente, deducendone anche che il diritto penale non deve essere impiegato per proteggere gli uomini da aggressioni fisiche e delitti patrimoniali.

Partendo dall'impossibilità (politica) dell'adozione della politica abolizionista, possiamo considerare il diritto penale come uno strumento che deve essere utilizzato come *ultima ratio*, ma in forma coerente e idonea a tutelare l'integrità fisica e psichica di tutti nello spazio privato.

Ma qui nuovamente sorgono problemi. Tra le possibili risposte alla violenza domestica, le più problematiche sono quelle repressive. Pensiamo alla pena privativa della libertà. Cosa succede nei casi meno gravi (lesioni corporali, minacce) dove questa pena, seguendo il principio di proporzionalità, normalmente è breve? Siccome lo Stato non può costantemente proteggere le vittime, queste sono esposte al pericolo di una rappresaglia da parte dell'aggressore, anche perché non è possibile "estirpare" da una persona la mentalità patriarcale facendole scontare una pena privativa della libertà, essendo peraltro l'ambiente penitenziario eminentemente violento e popolato da uomini pieni degli stereotipi maschili! Se abbandonassimo il principio di proporzionalità, adottando il modello della "pena esemplare" per i recidivi, ci troveremmo immersi in un modello di politica criminale che dovrebbe mantenere in prigione tutti gli uomini che manifestano questo tipo di condotta, facendo loro scontare una pena quasi perpetua! Ma se anche adottassimo questa forma di controllo degli aggressori, non avremmo comunque trovato una soluzione per il problema del predominio dei valori patriarcali nella società⁸.

Alcuni autori propongono che si lavori con un *sistema binario* (M. Frommel, 2002): condannare a pene criminali e offrire, come alternativa, misure di trattamento e di rieducazione. Questa proposta può essere contestata sulla base di due argomenti:

a) È un atteggiamento patriarcale esigere che siano applicate, in relazione ai delitti contro le donne, alternative non penali, quando in altri casi la reazione penale si inasprisce, come accade per i delitti di violenza "di strada".

⁸ Sull'impossibilità di risolvere il problema della violazione dei diritti delle donne attraverso le misure repressive, *cfr.*, con riferimento all'esperienza degli Stati Uniti, K. A. Kelly (2003, 74). Per un'analisi del contesto brasiliano, *cfr.* V. R. P. Andrade (2004).

b) Nei paesi che hanno adottato le pene alternative (principalmente le misure terapeutiche) per affrontare il problema, i risultati sono stati scoraggianti, poiché non si è arrivati ad una diminuzione significativa dei casi di violenza domestica. In questo caso, ci troviamo di fronte allo stesso problema che hanno gli psicologi quando i tossicomani si sottopongono alle terapie per evitare di scontare una pena privativa della libertà: quale terapia? Quale processo di rieducazione? Quale mediazione può essere efficace quando è fondata sulla minaccia di pena criminale (*cfr.*, tra gli altri, C. González *et al.*, 1988)? La pena “alternativa”, nella misura in cui è collegata ad una pena privativa della libertà, non costituisce una vera alternativa, se la pena detentiva è utilizzata strumentalmente come minaccia per conseguire finalità estranee alla sua esecuzione. D’altro canto, quando qualcuno sconta effettivamente la pena privativa della libertà, si tratta quasi sempre di una persona socialmente fragile, sprovvista di risorse finanziarie per adempiere i suoi obblighi.

4. L’evoluzione legislativa sulla violenza domestica nel sistema penale brasiliano

Rispetto alla realtà della violenza domestica in Brasile, un segnale politico rilevante sono state le iniziative dei gruppi femministi, soprattutto dagli anni Settanta, che hanno promosso campagne cercando di combattere l’impunità dei delitti passionali, nei quali la vittima era la donna. Queste iniziative si sono dovute confrontare con le resistenze di diversi segmenti della società (E. A. Blay, 2003, 88-91).

Avendo come riferimento specifici casi concreti, le campagne perseguivano un duplice obiettivo. Il primo era il tentativo di imporre un cambiamento di prospettiva, spiegando che il cosiddetto omicidio passionale non poteva essere interpretato come sinonimo dell’amore sconvolto di un uomo per una donna che avrebbe “indotto” l’autore al delitto. In questa visione patriarcale, si assisteva ad una inversione dei ruoli: la vittima era identificata come il vero aggressore e la sua morte acquisiva il significato simbolico della “giusta pena”. L’assoluzione dell’aggressore rappresentava la restaurazione dell’ordine patriarcale minacciato dalla “ribellione” della donna. Le campagne femministe hanno adottato strategie impattanti, come lo slogan “*quem ama NÃO mata*”, contrastando il discorso patriarcale dei media, accettato dalla società e assorbito, nonostante la sua evidente illegalità, dal sistema della giustizia penale⁹.

Il secondo obiettivo era il reclamare l’uguaglianza nell’applicazione della

⁹ Per una analisi degli argomenti utilizzati in sede giudiziale nei casi di omicidio, *cfr.* M. Corrêa (1983), e la ricerca finanziata dal *Consiglio Nazionale dei Diritti della Donna*, in D. Ardaillon, G. Debert (1987).

legge penale, come via che potesse portare alla condanna degli uomini che avevano ucciso le loro compagne. Le organizzazioni si rendevano visibili nei tribunali, tenevano manifestazioni denunciando le assoluzioni o la permanenza in libertà degli accusati durante il processo¹⁰.

Dal punto di vista organizzativo, all'inizio degli anni Ottanta sono state avviate diverse iniziative locali¹¹. A São Paulo è stato creato ufficialmente, nel 1983, il *Consiglio Statale della Condizione Femminile*, con la finalità di elaborare misure politiche per l'effettività dell'uguaglianza di genere. Nel 1985 è stato creato, sempre nello Stato di São Paulo, il primo "Commissariato della Donna", consistente in una stazione di polizia dove le vittime sono assistite esclusivamente da poliziotte, formate per assistere donne vittime di violenza di genere. Sono poi state anche inaugurate case protette per le vittime della violenza domestica (W. Pasinato Izumino, 1998, 34-7; E. A. Blay, 2003, 91-2; G. G. Debert, M. F. Gregori, A. Piscitelli, 2006; M. F. Gregori, 1993; B. M. Soares, 1999).

L'esperienza della creazione di apposite strutture di polizia femminile realizzata a São Paulo è stata seguita anche dagli altri Stati della federazione e attualmente vi sono "Commissariati della Donna" in tutti gli Stati brasiliani. È rimasta invece scarsa la presenza di case protette per le vittime della violenza.

In relazione al sistema della giustizia penale, oltre ai "Commissariati della Donna", si è fatto ricorso, dal 1995 al 2006, all'applicazione della legge n. 9.099 del 1995 nei casi di violenza domestica¹². Questa legge ha istituito un trattamento differenziato per i delitti sanzionati con pena detentiva *non superiore a due anni*, sia in ambito processuale penale che rispetto all'esecuzione della pena (cfr. A. Wunderlich, S. Carvalho, 2005; M. L. Karam, 2004; L. Hermann, 2000; D. E. Jesus, 2000; J. D. F. Júnior, M. A. R. Lopes, 1995).

La popolazione brasiliana si trova di fronte a difficoltà nell'accesso alla giustizia che, nell'ambito penale, si aggravano in virtù della crisi generalizzata del sistema delle pene e della manifesta inefficacia della pena privativa della libertà. Uno degli obiettivi della legge n. 9.099/1995 è stato quello di offrire migliori soluzioni ai conflitti sociali causati dalle attività criminose, prevedendo l'impiego di procedimenti più veloci per i reati definiti come di minore potenzialità offensive, ossia quelli puniti con la pena inferiore o uguale a due anni. Tra questi procedimenti, assumono particolare rilievo la possibilità di conciliazione tra la vittima e l'aggressore (transazione penale), e la so-

¹⁰ Sul graduale cambiamento nei mezzi di comunicazione, cfr. E. A. Blay (2003, 93, 96).

¹¹ Nello stato di São Paulo, nel 1980 nasceva sos-Mulher, entità formata dalle donne dalle organizzazioni femministe, che aveva l'obiettivo di offrire assistenza giuridica e psicologica alle vittime della violenza domestica. Questa struttura è stata operativa fino al 1983, cfr. W. Pasinato Izumino (1998, 33-4).

¹² Per un'analisi più dettagliata sulla politica dello Stato in tema di violenza contro le donne in Brasile, cfr. S. G. Diniz, L. P. Silveira, M. A. Liz (2006); A. Rodrigues, L. Cortès (2006).

sospensione condizionale del processo (art. 65 della legge), che evitano l'applicazione della pena privativa della libertà¹³.

La legge ha istituito tribunali specializzati nella materia e ha stabilito che il giudice debba agire principalmente come conciliatore (transazione penale). Nella realtà, i giudici non hanno ricevuto una specifica e adeguata formazione che li preparasse per questa nuova modalità di soluzione dei conflitti giuridici, con l'effetto che il nuovo sistema ha funzionato in pratica soltanto per "sgravare" il sistema giudiziario dall'eccessivo numero di processi penali, senza prendere effettivamente in considerazione gli interessi della vittima e dell'offensore (A. Wunderlich, 2005).

A queste osservazioni critiche relative all'efficacia sul piano fattuale, si sono aggiunte quelle condotte dal punto di vista più propriamente giuridico e costituzionale, che hanno richiamato i limiti rigorosi entro cui deve svolgersi e doverosamente attivarsi il processo penale, ed hanno evidenziato che la transazione penale permette di anticipare la punizione, ignorando le garanzie penali (M. L. Karam, 2004, 37 ss.; A. Wunderlich, S. Carvalho, 2005). In particolare, si è rilevato che, senza una previa dichiarazione di colpevolezza, l'autore accetta di sottomettersi ad una misura alternativa, "evitando" il tradizionale processo penale. In questo modo, la legge rappresenterebbe una rottura delle classiche garanzie processuali, per conformarsi invece ai postulati di un sistema di giustizia penale efficientista¹⁴.

Per quel che riguarda in specifico il tema della violenza domestica, una parte significativa dei casi seguiti dai "Commissariati della Donna", costituita dai delitti di lesione corporale lieve e minaccia puniti con pene non superiori a due anni, è rientrata nel campo di applicazione della legge n. 9.099/1995 (L. Hermann, 2000; E. C. Vegners, 2005; W. Pasinato Izumino, 2002; 2005).

Le ricerche al proposito hanno indicato due situazioni apparentemente contraddittorie: in primo luogo, la mancanza di efficacia delle norme penali nei casi di violenza domestica, a seguito dell'interruzione del processo già nella sua fase preliminare (momento indiziario con il registro del TCO¹⁵) (E.

¹³ Per un'analisi critica sulla legge n. 9.099/1995, *cfr.* A. Wunderlich, S. Carvalho (2005); G. Prado (2005); M. S. Amorin, M. Burgos, R. K. Lima (2002); A. Grinover (2005); M. L. Karam (2004); R. Dotti (2003).

¹⁴ Un dibattito analogo si è svolto in Germania in occasione dell'introduzione di norme processuali (i §§ 153a e 153a2 del *StPO*) che consentono la sospensione del processo penale a seguito della riparazione del danno; *cfr.* P. Galain (2007).

¹⁵ Ossia del *Termo Circunstanciado de Ocorrência*, consistente in un documento in cui si registra la denuncia dei reati di minore gravità puniti con pena non superiore a due anni o con sanzione pecuniaria, e che contiene una relazione sul fatto accaduto e sulle persone coinvolte, presentata dalla vittima; per questi reati, sono previste procedure abbreviate, sono consentite la transazione penale e altre forme di soluzione alternativa del conflitto.

C. Vegners, 2005, 18), fatto considerato come indicativo di una minimizzazione e banalizzazione del conflitto (A. Wunderlich, 2005, 40-1); in secondo luogo, l'aumento significativo delle denunce di violenza domestica presentate ai "Commissariati della Donna" dall'entrata in vigore della legge (W. Pasinato Izumino, 2002). La legge n. 9.099/1995 ha previsto la possibilità di rinuncia al processo da parte della vittima, ed è possibile che la "flessibilità" introdotta dalla norma abbia stimolato il ricorso ai "Commissariati della Donna", nella misura in cui si è abbandonata la sequenzialità repressiva "delitto – pena detentiva". È stato sostenuto che l'aumento delle denunce possa essere indicativo di un processo di *empowerment* delle donne, che escono dalla situazione di passività e passano ad assumere un ruolo più attivo attraverso l'iniziativa della denuncia; allo stesso tempo, però, si è considerato significativo anche il numero delle desistenze dai procedimenti: nella grande maggioranza dei casi, non si oltrepassa la fase del TCO (E. C. Vegners, 2005, 32 ss.). Ma per poter affermare che la legge n. 9.099/1995 abbia favorito l'*empowerment* delle donne, e contribuito magari a limitare i casi di violenza domestica, sarebbe necessario esaminare anche altri fattori che possono influire nell'aumento delle denunce, come la relativa indipendenza economica di molte donne, il risalto dato dai mezzi di comunicazione al problema della violenza domestica ed infine la stessa moltiplicazione dei "Commissariati della Donna".

La mancanza di preparazione degli operatori giuridici nell'applicazione della legge n. 9.099/1995 ha avuto ripercussioni anche nell'ambito della problematica di genere. Non vi è una ricerca metodologicamente controllata sul tema, ma è risaputo che generalmente le soluzioni date dai magistrati sono apparse riduttive e banalizzanti. Ad esempio, molto comuni sono stati i casi in cui il giudice ha risolto il conflitto spingendo o forzando la vittima ad accettare il pagamento di una piccola somma di denaro. Ma si è arrivati anche a proporre soluzioni quantomeno stravaganti, come l'obbligo per l'accusato di invitare a cena la vittima, o quello di offrirle dei fiori. Si sono infine registrati persino casi in cui i giudici imponevano all'accusato l'acquisto del materiale necessario al funzionamento del tribunale (W. Pasinato Izumino, 2002, 20; C. H. Campos, S. Carvalho, 2006). Muovendo dall'esame di alcune decisioni, si è affermato che la soluzione offerta dal sistema era la "riprivatizzazione" del conflitto, confermando l'idea patriarcale che la violenza domestica concerne soltanto gli interessati (W. Pasinato Izumino, 2002, 20). La mancanza di preparazione dei giudici può essere interpretata come un indicatore della persistenza della cultura patriarcale che ignora la complessità della problematica di genere.

Dopo l'entrata in vigore di questa legge, sono state emanate specifiche norme sulla violenza domestica. Nel 2002, la legge n. 10.455 ha cercato di

adattare il procedimento regolamentato dalla legge n. 9.099/1995 alla problematica della violenza domestica, modificando l'art. 69. Si è specificato che, nel caso di violenza domestica, il giudice possa decretare, come misura cautelare, l'allontanamento dell'aggressore dal luogo di convivenza con la vittima. Questa modifica dell'art. 69 non è stata però accompagnata da una definizione di violenza domestica. Ne è conseguito che una parte della magistratura non ha applicato la norma adducendo la violazione del principio di legalità e tassatività, poiché realmente l'ordinamento giuridico brasiliano non aveva tale definizione.

Nel 2003, il legislatore, con l'emanazione della legge n. 10.778, ha imposto l'obbligatorietà per tutti i professionisti di tutti i servizi sanitari pubblici e privati di notificare all'autorità giudiziaria i casi di violenza domestica riscontrati nell'esercizio della loro attività presso i presidi sanitari, ed ha inoltre proposto una definizione legale di violenza domestica, tentando di colmare la lacuna della legge n. 10.455/2002. Il § 1° dell'art. 1 ha definito la violenza contro le donne considerando la casa familiare come uno dei possibili luoghi in cui può verificarsi: «Agli effetti di questa legge, si considera violenza contro la donna qualsiasi azione o condotta, basata sul genere, che causi morte, danno o sofferenza fisica, sessuale o psicologica alla donna, sia in ambito pubblico che privato». Va tuttavia evidenziato – come si dirà meglio in seguito – che si è trattato di una definizione priva di effettiva concretezza, in quanto non ha chiarito il termine “genere”. Più avanti, il § 2°, I, ha specificato che la violenza contro la donna include la violenza fisica, sessuale e psicologica che si sia verificata all'interno della famiglia o dell'unità domestica o di qualsiasi altra relazione interpersonale, in cui l'aggressore convive o abbia convissuto con la donna, includendo, tra gli altri atti, lo stupro, la “violazione”, i maltrattamenti e l'abuso sessuale. Questa norma ha anche richiamato i trattati e le convenzioni internazionali ratificati dal Brasile in materia di repressione ed eliminazione della violenza contro la donna, prevedendo che essi debbano essere osservati al fine di specificare la definizione di violenza.

La legge ha adottato un concetto molto ampio nel riferirsi alla violenza contro la donna causata in ragione del genere (E. C. Vegners, 2005, 8). Il legislatore brasiliano ha così mostrato di essere stato influenzato dalle norme giuridiche internazionali, finendo per incorrere nelle stesse manchevolezze e insufficienze del legislatore internazionale, per quel che concerne gli aspetti di tassatività delle fattispecie.

La *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne* (risoluzione A.G. 48/104 dell'ONU), del 1993, intende per violenza contro la donna tutti gli atti di violenza verificatisi in ragione dell'appartenenza al sesso femminile (della vittima), che abbiano o possano avere come risultato un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica, comprendendovi le minacce

della realizzazione di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella sfera pubblica che in quella privata (art. 1), incluso l'ambiente familiare (art. 2)¹⁶.

Esaminando poi la formulazione data dalla *Convenzione interamericana per la prevenzione, la sanzione e l'eliminazione della violenza contro le donne* del 1994, firmata dai paesi dell'OEA (Organizzazione degli Stati Americani) e ratificata dal Brasile il 27 novembre 1995, è possibile riscontrare che la citata definizione del legislatore brasiliano contenuta nella legge n. 10.778/2003 è praticamente identica a quella utilizzata dalla Convenzione¹⁷. L'art. 1° della Convenzione definisce come violenza contro la donna qualsiasi azione o condotta, basata sul genere, che causi morte, danno o sofferenza fisica, sessuale o psicologica alla donna, sia nell'ambito pubblico che in quello privato. Viene precisato (art. 2, lettera a) che questa violenza può verificarsi all'interno della famiglia o dell'unità domestica, o in qualunque altra relazione interpersonale, in cui l'aggressore conviva o abbia convissuto nello stesso domicilio della donna, e che essa include, tra gli altri, lo stupro, la violazione, i maltrattamenti e l'abuso sessuale. Infine, è contemplata (art. 2 lettera b) la violenza verificatasi in uno spazio pubblico e compiuta da qualsiasi persona, formula ripresa anche nella legislazione brasiliana. Ma l'imitazione del legislatore internazionale da parte di quello brasiliano, si è spinta ancor più oltre, arrivando al punto che nella legge n. 10.778/2003 si sia potuto far riferimento alla "*violação*", nonostante l'inesistenza di un delitto con questa specifica denominazione nella legislazione brasiliana!¹⁸

L'ampiezza del concetto di violenza domestica proposto in questa legge implicava la violazione del principio di tassatività e legalità fissato dalla Costituzione del 1988 (art. 5, XXXIX – «non vi è reato senza legge anteriore che lo *definisca*»). In verità, esso non solo difettava di concretezza e chiarezza, ma nemmeno offriva una reale definizione di violenza domestica: si limitava soltanto a delineare la violenza di genere indipendentemente dai luoghi in cui potesse verificarsi. In conclusione, la legge n. 10.778/2003 non è riuscita in effetti a formulare un concetto di violenza domestica adeguato a colmare la lacuna determinatasi a seguito della legge n. 10.455/2002.

La situazione è stata modificata con la legge n. 10.886 del 2004, che ha introdotto i §§ 9° e 10° nell'art. 129 del codice penale brasiliano (CPB), abrogando il § 1° dell'art. 1 della legge n. 10.778/2003. Si è venuta così a creare

¹⁶ Sulla Dichiarazione, *cfr.* J. Jutta (1999, 153-9).

¹⁷ Su questa Convenzione, *cfr.* M. Meyer (1999).

¹⁸ È probabile che il termine "*violação*" presente nella legge brasiliana sia una traduzione sbagliata dell'espressione "*violación*" in lingua spagnola, utilizzata nel testo della Convenzione, dato che nei paesi di lingua castigliana il delitto tipizzato in Brasile come "stupro" è denominato di "*violación*".

una situazione complessa. Il reato oggetto del maggior numero di denunce nei “Commissariati della Donna” è la lesione corporale (art. 129 CPB). È dunque comprensibile che il legislatore si sia adoperato per creare uno strumento che vincolasse specificamente la violenza domestica a questo delitto. Il legislatore ha perciò introdotto nel delitto di lesione corporale due paragrafi (9° e 10°), con l’obiettivo di regolamentare le ipotesi di violenza domestica, includendovi i casi di lesione seguita da morte.

Ma con tali modifiche, a nostro avviso il legislatore ha in realtà finito per prevedere una modalità particolare di lesione corporale. Il § 9° dell’art. 129 ha difatti stabilito che se la lesione corporale è rivolta «contro ascendente, discendente, fratello, coniuge o compagno, oppure nei confronti di chi conviva o abbia convissuto, o ancora approfittando l’agente delle relazioni domestiche, di coabitazione o ospitalità», si commette il delitto di violenza domestica e si applica la pena detentiva da sei a dodici mesi¹⁹.

Questa fattispecie è passibile di diverse critiche. In primo luogo, vi è un allontanamento dalla definizione data dalla legge n. 10.778/2003, mancando il riferimento al genere. In secondo luogo, la definizione è troppo ampia, in ragione del riferimento generico alle persone che, a causa dell’esistenza di un vincolo speciale con la vittima, qualora commettano una violenza fisica finiscono per ricadere nella previsione della norma in questione. Le espressioni usate nel § 9° permettono ad esempio di dedurre che, secondo il legislatore brasiliano, il marito che aggredisce la moglie commette esattamente lo stesso delitto di quello commesso dalla moglie che dopo un alterco aggredisce l’amica di un suo cugino che è alloggiata a casa sua, giacché in questo caso vi è una relazione di ospitalità!

La formulazione del § 9° dell’art. 129 del CPB ha rappresentato un arretramento in termini di politica criminale: il legislatore non ha voluto problematizzare le relazioni patriarcali e ha sottratto dal concetto di violenza domestica il riferimento al genere e al carattere patriarcale della relazione. Si è in presenza di una norma che, riferendosi formalmente alla violenza domestica, in realtà aspira ad “assolvere” il patriarcato, svincolando la violenza domestica dai ruoli di genere delle persone implicate.

Ma vi è ancora un altro problema. Quali tipologie di aggressioni all’integrità fisica possono essere ricomprese nel § 9° dell’art. 129 del CPB? L’articolo tace su questo, ma è possibile dedurre che abbia inteso riferirsi soltanto al delitto previsto dal capoverso dell’art. 129, usualmente denominato *lesione corporale lieve*. Si arriva a questa conclusione per esclusione, poiché per le altre e più gravi ipotesi di lesione personale previste dall’art. 129 la pena è fissata in modo au-

¹⁹ L’entità della pena è stata successivamente diminuita a tre mesi nel minimo e aggravata a tre anni nel massimo con la legge n. 11.340 del 2006 (su cui *cf.* par. 5).

tonomo ed è inasprita rispetto alla previsione del § 9°. In ogni caso, l'aumento di pena previsto dal § 9° (prima della successiva riforma del 2006, su cui *cfr.* più avanti) è apparso di entità assai modesta, limitandosi ad innalzare il minimo edittale da 3 a 6 mesi per le ipotesi di lesione corporale riconducibili alla violenza domestica. Tutto ciò consente di affermare che l'intento del legislatore sia stato quello di creare una fattispecie specifica per dare un messaggio di riprovazione della violenza commessa tra persone che convivono o hanno convissuto insieme, rimanendo, però, su un piano essenzialmente simbolico.

Il § 10, introdotto anch'esso dalla legge n. 10.886 del 2004, si applica alle modalità di lesione corporale di maggior gravità. Nelle ipotesi previste dai §§ da 1° a 3° è stabilito un aumento di pena di un terzo se le circostanze del reato sono quelle indicate nel § 9°. In questi casi, l'aumento di pena è apparso più significativo (C. R. Bitencourt, 2004, 208).

Dati questi presupposti, è sorta allora una domanda: se il legislatore del 2004 ha mostrato di considerare la violenza domestica come una condotta di particolare gravità e differenziata dalla lesione corporale comune, perché non ha provveduto, in quell'occasione, a creare una fattispecie penale autonoma e di più ampio raggio? Enunciando i motivi della riforma, il legislatore aveva affermato di aver introdotto una "nuova fattispecie penale", chiamata "violenza domestica". Ma, nonostante il dibattito della dottrina in argomento (C. R. Bitencourt, 2004, 207-8), è apparso chiaro che il legislatore abbia voluto soltanto creare una sorta di appendice alla lesione corporale, evitando di fare il passo (dogmaticamente significativo e maggiormente simbolico dal punto di vista della politica penale) di delineare una fattispecie realmente autonoma.

5. La legislazione penale attuale in tema di violenza domestica

5.1. La legge n. 11.340 del 2006 e la relativizzazione dell'opzione penale

Nel 2006 è stata approvata la legge n. 11.340, conosciuta come "Legge Maria da Penha", per essere stata emanata dopo il clamore suscitato sul piano politico da un caso gravissimo di violenza domestica, in cui la vittima, dopo consecutive aggressioni e anche tentativi di omicidio subiti da parte dell'ex marito, è diventata paraplegica. Dopo l'intervento delle organizzazioni femministe che hanno assistito la vittima nel denunciare il paese davanti alla OEA, il Brasile è stato condannato dalla *Commissione Interamericana dei Diritti Umani* (CIDH)²⁰.

²⁰ *Cfr.* CIDH, Bollettino 54, 16 aprile 2001, *Caso Maria da Penha Fernandes Maia*, Washington, USA, in <http://www.oea.org>; CEJIL (Centro pela Justiça e o Direito Internacional), CLADEM (Comitê Latino-americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher), AGENDE (Ações em Gênero Cidadania

È questa la prima normativa nazionale che offre uno specifico trattamento giuridico della problematica della violenza domestica nel paese. Nell'ambito penale, la legge modifica significativamente il trattamento dei delitti di violenza domestica commessi contro le donne, occupandosi in special modo di quelli la cui pena massima è inferiore a due anni, come la lesione corporeale lieve e la minaccia, fino a quel momento di competenza dei tribunali penali specializzati per fatti di minore entità.

Nonostante le misure penali abbiano occupato uno spazio importante nella legge, essendo considerate come strumenti adeguati ed efficaci di reazione istituzionale al problema, la normativa regola la materia con modalità plurali, attribuendo spazi importanti alle forme di controllo sociale diverse dal diritto penale, come l'educazione di genere.

L'obiettivo della legge è stato quello di creare meccanismi diretti a prevenire e impedire la violenza domestica, prevedendo misure di assistenza e protezione alle donne che si trovano in situazioni di esposizione alla violenza di genere. La nuova legge oscilla con evidenza tra il modello della giustizia retributiva e quello della giustizia conciliatoria, un aspetto che ci porta al problema costantemente presente nelle legislazioni in tema di violenza domestica: punire o ricercare soluzioni che permettano superare gli effetti negativi della cultura patriarcale dando visibilità alla vittima e riconoscendo i suoi interessi.

Sotto questo secondo aspetto, la legge prevede una pluralità di misure di prevenzione e riparazione che si allontanano dalla logica della repressione penale, prospettando le politiche da mettere in pratica per promuovere lo sradicamento di questo tipo di violenza (Titolo III, artt. 8, 9 e 10). Tra queste, risaltano la partecipazione delle organizzazioni non governative e la promozione dell'integrazione degli organi statali nella lotta contro il fenomeno; la realizzazione di ricerche e la produzione di statistiche; le campagne di prevenzione dirette al mondo della scuola e alla società in generale; la sensibilizzazione e formazione degli agenti pubblici sulle questioni di genere, razza e etnia; l'implementazione, nei percorsi formativi relativi a tutti i livelli scolastici, di programmi educativi aventi ad oggetto i diritti umani e l'equità di genere, etnia e razza. Nelle disposizioni finali della legge, il legislatore nuovamente fa riferimento alle misure alternative di contrasto del fenomeno, favorendo la creazione di centri di assistenza integrale e multidisciplinari per le donne, in modo da promuovere il loro *empowerment* (art. 35).

e Desenvolvimento), *Documento para o CEDAW sobre o cumprimento do Brasil das obrigações contraídas como Estado-parte da Convenção em relação à violência contra as mulheres. Violência contra as Mulheres: o caso Maria da Penha*, in http://www.cladem.org/portugues/regionais/monitorio_convenios/penhacedawp.asp; cfr. infine le notizie sul caso riassunte dal *Portal violência contra a mulher*, in <http://www.patriciaagalvao.org.br/apc-aa-patriciaagalvao/home/noticias.shtml?x=1125>

Anche nell'ambito penale la legge non rinuncia alle misure di carattere educativo: una delle soluzioni proposte per affrontare le situazioni di conflitto (art. 45) è la possibilità di disporre che l'aggressore prenda parte a programmi di recupero e rieducazione di genere. Va infine notato che tra le quarantasei norme della legge, solo quattro sono di carattere penale.

5.2. Le misure penali

Nonostante queste aperture, la legge n. 11.340/2006 insiste sul modello retribuzionista, prevedendo misure repressive di carattere detentivo che mirano a dare una risposta alla soluzione del conflitto di genere suscitato dalla situazione di violenza domestica. La normativa inasprisce la pena massima irrogabile (pur se diminuisce la pena minima, muovendosi nel solco di un ingenuo simbolismo)²¹. Al contempo, rende più difficoltosa la rinuncia all'azione giudiziaria, che può essere ammessa soltanto in una apposita udienza specificamente volta a tale finalità, prima del decreto di citazione a giudizio e ascoltato il pubblico ministero (art. 16).

Abbiamo qui una norma che insiste su un modello paternalista nel trattamento della donna. Lo Stato considera la vittima come impotente, allontanandola dalla soluzione del suo conflitto, e non considerando, o almeno non dando importanza, alle sue decisioni. Muovendo da una prospettiva di politica di genere, si può pertanto affermare che la nuova legge presenta anche aspetti di regressione nel trattamento della violenza domestica.

Nella prassi giurisprudenziale, quest'ultima norma si sta applicando in modo molto rigoroso e contro gli interessi della donna. Nell'*Habeas Corpus* n. 2007.00.2.003672-2C (1^a Sezione penale del Tribunale di Giustizia del Distretto federale), del 17 maggio 2007, il tribunale si è espresso contro la decisione del giudice del "Tribunale di violenza domestica e familiare contro le donne", che negava l'accettazione della rinuncia della vittima, presentata nel termine legale²².

Il 28 giugno 2007, la 2^a Sezione penale dello stesso Tribunale (*Habeas Corpus* n. 2007.00.2.0040022) ha deciso su un'altra eguale questione. Ma questa volta ha stabilito che «nella ricognizione volta a dare concretezza agli scopi

²¹ Va tenuto presente che nella prassi giurisprudenziale brasiliana il giudice generalmente fissa la pena nel suo minimo edittale. Dunque, dal fatto che il legislatore con la legge 11.340/2006 diminuisce la pena minima da sei a tre mesi di detenzione, e al contempo inasprisce la pena massima da due a tre anni, non ne consegue che nella pratica saranno applicate pene maggiori, essendo più probabile il contrario. Pertanto, il discorso efficientista-punitivo rispetto alla nuova legge appare soltanto retorico.

²² Cfr. la decisione giudiziale in <http://tjdf19.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcg1?DOCNUM=83&PGATU=5&l=20&ID=61261,72798,23312&MGWLPN=SERVIDOR1&NXTPGM=jrhtm03&OPT=&ORIGEM=INTER>

proposti dalla legge n. 11.340/2006, prevale l'interesse pubblico, che si traduce nella repressione della violenza domestica». E in questa "ricognizione" si sceglie di impedire che la vittima eserciti il suo diritto di rinuncia²³.

Sia la decisione negativa del giudice nel primo caso, come quella negativa del tribunale nel secondo caso, indicano, dal punto di vista socio-giuridico, una totale ignoranza dell'operatore giuridico rispetto al tema della violenza domestica: non viene preso in considerazione l'interesse della vittima, pur quando la legge enumera i suoi diritti.

In relazione al concetto di violenza domestica, la legge n. 11.340/2006 riprende la prospettiva di genere, abbandonata dalla formulazione del § 9° dell'art. 129 del CPB con la legge n. 10.886/2004. L'art. 5 stabilisce: «costituisce violenza domestica e familiare contro la donna qualsiasi azione o omissione basata sul genere che causa morte, lesione, sofferenza fisica, sessuale, psicologica e danno morale o patrimoniale». Questo vale, secondo lo stesso articolo, tanto nell'ambito dell'unità domestica (inteso come lo spazio di convivenza permanente di persone), quanto nell'ambito delle relazioni familiari e di qualunque relazione intima, in cui l'aggressore conviva o abbia convissuto con la vittima.

Tuttavia, nelle quattro norme che si riferiscono al trattamento penale della violenza domestica, il legislatore rinuncia a questo concetto, specificando che, per gli effetti penali, si applica il disposto del § 9° dell'art. 129 del CPB, già sopra analizzato. Questo significa che la violenza domestica è concepita nella legislazione brasiliana in due forme diverse e contraddittorie tra loro. Sorge così un forte scompenso tra la definizione adottata dal legislatore nell'ambito penale e il concetto adottato dai trattati internazionali ratificati dal Brasile, usato dalla legislazione interna in relazione al contrasto extrapenale alla violenza domestica.

5.3. Problemi di costituzionalità o di mentalità?

Dopo l'entrata in vigore della legge n. 11.340/2006, alcuni giuristi e magistrati hanno sostenuto la sua incostituzionalità, con argomentazioni su cui ora ci si sofferma.

a) Validità della legislazione anteriore. Dinanzi all'inadeguatezza delle risposte offerte dai Tribunali speciali al problema della violenza domestica, la legge n. 11.340/2006 ha vietato la transazione penale prevista dalla legge n. 9.099/1995 come forma di soluzione giuridica del conflitto originato dai reati di violenza domestica (art. 41). È stata inoltre vietata l'applicazione di pe-

²³ Cfr. la decisione giudiziale in <http://tjdf19.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgil?DOCNUM=1&PGATU=1&l=20&id=61261,72469,19724&MGWLPN=SERVIDOR1&NXTPGM=jrhtm03&OPT=&ORIGEM=INTER>

ne aventi ad oggetto prestazioni di carattere pecuniario nei casi violenza domestica e anche l'infrazione di multe come unica pena (art. 17).

La previsione della non applicazione della legge n. 9.099/1995 è stata sottoposta a critiche, con l'argomentazione che le misure alternative appaiono opportune, perché cercano soluzioni fuori dal binomio delitto-carcere, e che il vero problema è nelle deficienze nella loro applicazione pratica, in particolare nel fatto che la problematica di genere è di solito ignorata dai magistrati, conducendoli a optare per soluzioni (transazione penale) inadeguate al conflitto. In questa prospettiva, nel corso dell'"Incontro dei Tribunali speciali penali e delle Sezioni d'appello dello Stato di Rio de Janeiro", tenutosi nel 2006, i magistrati si sono espressi per l'incostituzionalità dell'art. 41 della legge n. 11.340/2006, sottolineando la necessità di applicare tutte le misure "depenalizzatrici" della legge n. 9.099/1995²⁴.

Queste argomentazioni non appaiono plausibili. Nel sistema legislativo brasiliano, la legge più nuova revoca la legge anteriore solo se ciò sia espressamente previsto dalla legge stessa²⁵. Sotto questo aspetto, il divieto dell'uso della legge n. 9.099/1995 nei casi di violenza domestica è valido, giacché la nuova legge revoca espressamente, e parzialmente, l'anteriore, indipendentemente dalle opinioni sull'opportunità di questa revoca. Il fatto che la nuova legge prevede sotto vari aspetti un trattamento più severo verso l'aggressore è un'opzione di politica penale che non ha influenza sulla costituzionalità della norma.

b) Violazione del principio dell'uguaglianza. Alcuni tribunali di seconda istanza hanno addotto l'incostituzionalità della legge invocando il principio di uguaglianza. Il Tribunale di Giustizia del Mato Grosso do Sul ha sostenuto che la legge non include gli uomini nell'ambito della speciale protezione stabilita e che essa viola il principio di proporzionalità, in quanto le pene sono più severe del necessario. A sua volta, il Tribunale di Giustizia di Minas Gerais ha considerato contrario al principio dell'uguaglianza che la vittima del delitto possa essere soltanto la donna²⁶.

Si è anche sostenuto che è stato previsto un trattamento più severo del

²⁴ Cfr. gli Enunciati n. 82, 83, 84, 88 e 89, dell'Avviso 43, 4.09.2006, in *Consolidação dos Enunciados Jurídicos e Administrativos Criminais em vigor resultantes das Discussões dos Encontros de Juízes de Juizados Especiais criminais e Turmas Recursais do Estado do Rio de Janeiro* (disponibile in: <http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBXWEB&AMB=INTER&TRIPA=198^2006^43&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2006&TIPO=&ATO=43&START=>).

²⁵ È quanto prevede l'art. 9 della *Lei Complementar* n. 95, del 26.02.1998, come modificato dalla *Lei Complementar* n. 107, del 26.04.2001.

²⁶ Tribunale di Giustizia del Mato Grosso do Sul, Appello (*Recurso em sentido estrito*) n. 2007.023422-4/00, relatore Romero Osme Dias Lopes (disponibile in <http://www.tj.ms.gov.br>); Tribunale di Giustizia di Minas Gerais, Appello penale n. 1.0672.07.244893-5/001, relatore Judimar Biber, Belo Horizonte, 7.08.2007 (disponibile in: <http://www.tj.mg.gov.br>). Per una analisi dettagliata, cfr. T. F. Malosso (2008, 146-52).

reo quando si versa nei casi di lesione corporale con ricorso alla violenza domestica. Nel caso della lesione corporale prevista nell'art. 129, § 9° del CPB, la legge n. 11.340/2006 non autorizza il giudice a concedere il *Sursis processual*²⁷ dell'art. 89 della legge n. 9.099/1995, applicabile in altri casi di lesione corporale.

Per porre termine alle divergenze, il presidente della Repubblica ha proposto un'Azione dichiarativa di costituzionalità della legge n. 11.340/2006 presso il Tribunale Federale Supremo, sollecitando la sospensione degli effetti delle decisioni di quei tribunali che considerino la legge incostituzionale sino alla decisione definitiva da parte della Corte Suprema²⁸. La decisione preliminare del Ministro della corte Marco Aurélio – che peraltro difende posizioni estremamente maschiliste in altri giudizi riguardanti questioni di pedofilia (A. L. Sabadell, 2008, 268-75) – ha negato la sospensione di queste pronunce il 21 dicembre 2007, e si attende attualmente la decisione definitiva dell'assise plenaria della Corte sulla costituzionalità della legge²⁹.

Alle argomentazioni sinora esposte possono essere date le seguenti risposte.

a) La legge n. 11.340/2006 non indica l'uomo come soggetto attivo dei delitti relativi alla violenza domestica, contempla bensì qualsiasi agente che pratici maltrattamenti nell'ambito dei rapporti familiari. Nella realtà accade che le statistiche indicano che gli uomini sono la maggioranza degli autori di questo tipo di violenza. Dunque, non vi è violazione del principio dell'uguaglianza tra i sessi tutelato dalla Costituzione Federale (art. 5°, I).

b) La legge n. 11.340/2006 non viola il principio dell'uguaglianza generale (art. 5 capoverso della Costituzione), trattando in forme diverse (ammmissione o esclusione del *Sursis*) persone condannate alla stessa pena, ma per reati differenti. Più semplicemente, il legislatore ha considerato che la violenza domestica è molto più censurabile delle forme di aggressione fisica verso un estraneo. Questa valutazione (prescindendo qui dalle normative internazionali) ha un'ampia base sociologico-fattuale, in particolare per quel che riguarda la sistematicità della violenza domestica e le sue gravi conseguenze per lo sviluppo sociale e emozionale della donna. Come dunque essere contrari a questa previsione del legislatore? Il trattamento di un problema specifico può condurre il legislatore a valutare come necessaria la crea-

²⁷ Il *Sursis processual* consiste in una transazione penale formalizzata tra il pubblico ministero, il denunciante e l'accusato, da tenersi nella fase iniziale del procedimento: l'accusato assume obblighi di carattere riparatorio o l'impegno di rispettare date condizioni per un determinato periodo di tempo, al termine del quale, se non vi siano stati motivi di revoca, la punibilità si estingue.

²⁸ Azione dichiarativa di costituzionalità n. 19 del 2007, ancora pendente; cfr. <http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=80361>

²⁹ Cfr. <http://www.stf.gov.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADCN&s1=19&processo=19>

zione di meccanismi di intervento differenziati, proprio per garantire i diritti della parte più debole. L'uguaglianza impone di trattare gli uguali in modo uguale, ma la situazione di chi aggredisce la compagna non è uguale alla situazione di chi, dopo un litigio in una festa, aggredisce occasionalmente un estraneo.

c) Allo stesso modo si può rispondere alla questione relativa alla mancanza di tutela del sesso maschile nella legge n. 11.340/2006. Il legislatore ha adottato misure per impedire l'ampia pratica delle aggressioni ai diritti fondamentali delle donne, nell'ambito del suo potere di determinare le politiche pubbliche. Dal momento che non viene più negata l'esistenza di questo specifico problema delle donne, la legge non appare affatto discriminatoria, anche perché l'attenzione data alle donne come gruppo vulnerabile non pregiudica i diritti fondamentali delle persone di sesso maschile, tutelati sia in forme penali che extrapenali.

d) L'argomento della sproporzione delle pene non appare convincente. Nella comparazione con altri delitti contro l'integrità fisica, le pene previste nei reati relativi alla violenza domestica non presentano una grande discrepanza, rimanendo in ambiti di ragionevolezza. Per esempio, il delitto di lesione corporale grave (art. 129, § 2° del CPB), prevede una pena da due a otto anni, aumentata di un terzo nel caso di violenza domestica (art. 129, §§ 9° e 10°). Si pensi che l'omicidio semplice è punito con pena da sei a venti anni (art. 121 del CPB), e che reati contro la vita considerati meno gravi sono puniti con pena non superiore a quattro o cinque anni, come il caso del delitto di abbandono di persone incapaci (art. 133 del CPB), punito con pena da sei mesi a tre anni; o come il caso del delitto di pericolo di contagio di malattia venerea (art. 131 del CPB), punito con pena da uno a quattro anni.

Per il trattamento penale della violenza domestica, non ci si trova dunque di fronte ad una delle tipiche politiche di inasprimento massivo delle pene. Nel caso brasiliano, se si tiene conto delle correnti prassi giudiziali inclini ad applicare i minimi di pena (*cfr.* nota 21), si può anzi dire che il patriarcato ha piuttosto ottenuto un "indulto" con l'abbassamento della pena detentiva minima da sei a tre mesi operato dalla legge n. 11.340/2006 in relazione alle ipotesi di violenza domestica con lesione corporale lieve.

Si potrebbe certamente svolgere un'analisi più minuziosa e discutere empiricamente sull'adeguatezza e la necessità di tutte le pene criminali. Tale esame, da svolgere ad ampio raggio, rivelerebbe di sicuro molti casi di grande incoerenza tra gravità dei reati e gravità delle pene, così come una tendenza generale ad inasprire le pene di diversi delitti nel tempo, principalmente quando vi è violenza. Pertanto, appare piuttosto strana la puntuale preoccupazione dei tribunali sulle sproporzioni di pena in relazione alla legge sulla violenza domestica, se si considera che ciò non accade affatto con moltissi-

me altre disposizioni normative e leggi di carattere efficientista o emergenziale. D'altro canto, le argomentazioni sulla sproporzione delle pene non possono ignorare la libertà di decisione del legislatore di fronte alla mancanza di criteri chiari per misurare la gravità dei reati e l'adeguatezza delle pene. Un controllo molto rigido sfocerebbe nel soggettivismo dell'opinione personale di ogni giudice sul proporzionale e l'adeguato, e ciò andrebbe evitato.

Probabilmente, ciò che sta davvero dietro la discussione sulla violazione del principio dell'uguaglianza tra i generi nel caso della violenza domestica, è la formazione patriarcale della magistratura brasiliana, le cui decisioni di carattere discriminatorio verso la donna si evidenziano anche per quel che riguarda i reati relativi alla violenza sessuale (A. L. Sabadell, 2008, 268-75). In uno scenario penale efficientista, con rarissime contestazioni sulla costituzionalità delle norme, l'insistenza nell'affermare con abbondanza di argomenti l'incostituzionalità della legge sulla violenza domestica appare piuttosto curiosa e non sembra da scartare l'ipotesi che a monte di tutto ciò vi sia solo una "sproporzionata" preoccupazione di conservare posizioni giuridiche privilegiate per gli uomini.

6. L'inadeguatezza delle risposte penali e le possibili alternative

Un elemento deve essere considerato nell'analisi del fallimento delle politiche pubbliche dirette a contenere ed eliminare la violenza domestica: la volontà e le necessità delle vittime (M. R. Mahoney, 1994) che, come si è già detto, sono elementi cruciali per la determinazione dei temi della violenza domestica. Gli studi indicano che la donna vittimizzata, nella maggioranza dei casi, non vuole separarsi, e neanche desidera che il padre dei suoi figli vada in prigione. Vi sono almeno tre ragioni (*ivi*, 73) per la donna vittima di violenza nel volere continuare il rapporto affettivo con l'aggressore: la paura di non poter provvedere da sola alle necessità dei figli; la depressione e la passività generate dall'esperienza costante di violenza; il timore di soffrire danni maggiori e di correre il rischio di morte in caso di abbandono del compagno violento.

Oltre a questi fattori, possiamo aggiungere i vincoli emozionali con l'aggressore. Non si tratta di ritenere plausibile l'affermazione sessista che "alla donna piace essere picchiata", bensì di considerare i fattori culturali che influenzano i rapporti personali. L'inserimento delle donne nella cultura patriarcale impone loro di riconoscere che l'uomo è colui che si occupa del sostentamento della famiglia ed esercita l'autorità (paternale), e che pertanto deve e può chiedere sottomissione, purché ciò non implichi violenza fisica, e soprattutto un suo uso sistematico. Perciò, "correggendo" le deviazioni (o gli eccessi) nell'uso del potere patriarcale, non vi sarebbe motivo che l'uomo

cessi di essere desiderato dalla sua compagna, e forse questo può spiegare la contraddizione vissuta dalla donna nel percepirsi ancora affettivamente legata all'aggressore.

Nessuno di questi fattori è preso in considerazione nel caso dell'intervento penale. Per questa ragione, in tema di violenza domestica, persino se si potesse avere un grado di efficacia nell'applicazione delle sanzioni, il diritto come strumento di controllo sociale offre risposte socialmente inadeguate. Anche se la donna decide rompere il rapporto, la sanzione penale per l'aggressore non supera la simbolicità di una vendetta, non aiutando la donna nel suo nuovo progetto di vita, né favorendo una sua maggiore sicurezza. La donna che decida separarsi, al contrario, ha tutto l'interesse a "dimenticare" il conflitto, ossia, a superarlo nel modo meno violento possibile, evitando processi che possano fomentare il potenziale violento dell'ex compagno.

Se pure analizziamo tali atteggiamenti e desideri come una conseguenza della cultura patriarcale nelle società moderne, che conduce le vittime ad accettare le concezioni dei loro aggressori, non possiamo ignorare che la domanda posta dalla donna vittimizzata è molto semplice: ciò che lei desidera è che i compagni smettano di essere violenti e non vuole che siano puniti o che lo Stato ordini una separazione!

Quando il sistema giuridico resta indifferente dinanzi alle richieste e necessità della donna e le offre come "via di uscita" soltanto quella della punizione del compagno, che non migliorerà in nulla la convivenza domestica, la donna riceve una risposta inadeguata, si sente delusa e non cercherà più soluzioni dal sistema giuridico.

Dedichiamo ora alcuni cenni alla complessa problematica della vittimizzazione, che involge l'ambivalenza del comportamento della vittima. Si sa che le attiviste femministe che prestano assistenza alle vittime della violenza domestica si sentono deluse quando constatano che le donne desistono dalle attività legali e processuali contro i loro compagni, o tornano a vivere con loro³⁰. Tali rilievi indicano che il diritto penale non presenta utilità nei casi di violenza domestica, perché non soddisfa le richieste della vittima di vedere i suoi diritti tutelati in modo effettivo, e non soltanto nominalmente attraverso la retorica penale sui "beni giuridici", protetti, in modo solo supposto, mediante la minaccia di sanzioni penali.

Nella ricerca di soluzioni, va tenuto in considerazione che, dal punto di vista maschile, il patriarcato è visto come potere legittimo di controllo basa-

³⁰ In Brasile, lo scioglimento dell'organizzazione sos-Mulher è stata dovuta a divergenze tra le femministe e le donne vittimizzate che cercavano il suo aiuto. Mentre le prime analizzavano il problema in termini politici, e consigliavano alle donne di interrompere le relazioni con i loro compagni, le vittime si aspettavano invece che l'istituzione riuscisse a far cessare le aggressioni, senza rottura del rapporto tra aggressore e vittima (W. Pasinato Izumino, 1998, 34).

to su una serie di valori culturali. L'uomo è capace di percepire il carattere antisociale di una lesione fisica verificatasi in ambito pubblico e la disapprova, ma non riesce a percepire come strutturalmente simile la violenza esercitata dagli uomini nei rapporti privati. Questo vale per l'aggressore, ma anche in grande misura per i giudici, la polizia e altri operatori giuridici.

Il diritto come meccanismo di orientamento degli individui mediante la minaccia o l'effettiva applicazione di sanzioni presenta una doppia limitazione strutturale. In primo luogo, non può prevenire la violenza domestica soltanto in modo indiretto, nell'ambito della prevenzione generale, in base all'assunto che avendo paura di eventuali sanzioni penali, gli uomini cesserebbero di aggredire le donne nell'ambito privato; è una supposizione poco plausibile e di difficile verifica empirica.

In secondo luogo, il diritto deve offrire risposte differenziate a seconda della gravità della violenza commessa. Sarebbe incostituzionale rispondere nello stesso modo all'omicidio, alla lesione fisica, alle ingiurie, alle pressioni psicologiche e al disprezzo, pur se tutte queste forme di manifestazione della superiorità maschile provocassero conseguenze devastanti sulle donne-vittime.

Queste distinzioni sono necessarie nel mondo giuridico, ma non corrispondono alla realtà del fenomeno della violenza contro la donna. Hanno ragione le autrici che indicano l'esistenza di un *continuum* di violenza rispetto al quale gli abusi presentano soltanto differenze quantitative, essendo manifestazioni della violenza patriarcale come mezzo di controllo e sottomissione delle donne (J. Hanmer, 1978; S. Edwards, 1994; G. Smaus, 1994). Sino a che sarà mantenuta questa struttura, il trattamento dei sintomi nella forma frammentaria propria dell'intervento giuridico non permette di risolvere il problema.

Al momento della delineazione di politiche pubbliche, è necessario riflettere sull'adeguatezza dei mezzi utilizzati per risolvere conflitti. Il diritto e l'educazione costituiscono modalità di controllo sociale, il dover essere espresso dalle norme giuridiche indica la pretesa del legislatore di trasformare la realtà, e a questo stesso fine tende l'educazione. Ciò nonostante, i due sistemi operano in modo molto diverso verso i propri destinatari e questo si ripercuote sui risultati degli interventi.

I processi educativi, senza rinunciare totalmente alle sanzioni, sviluppano strategie di orientamento degli individui che si allontanano dalla dinamica ordine-disobbedienza-penalità. Questo allontanamento permette di persuadere gli individui attraverso i processi di riflessione, conoscenza ed autocoscienza, che non obbligatoriamente conducono a sanzioni per eventuali errori commessi.

A queste considerazioni, va aggiunto un altro importante rilievo: l'intervento attraverso il diritto individualizza il conflitto, collocando in poli oppo-

sti la vittima e l'aggressore. In questo modo, rende invisibile l'operare della cultura patriarcale, che è determinante per la nascita dei conflitti di genere. Se il giudice non può chiamare a giudizio il maschilismo e condannare la cultura patriarcale, l'educazione può invece intervenire senza individualizzare i conflitti e può porre al centro dei suoi processi la riflessione critica sui valori culturali. Per questa ragione, l'educazione *di e per* il genere è molto più efficace del ricorso al diritto, nei progetti che cercano di sradicare la violenza domestica. L'educazione non offre risposte immediate, ma è l'unica capace di produrre soluzioni soddisfacenti e durevoli.

Riferimenti bibliografici

- ANDRADE Vera Regina Pereira (2004), *A soberania patriarcal: o sistema de justiça criminal no tratamento da violência sexual contra a mulher*, in "Revista Brasileira de Ciências Criminais", XII, 48, pp. 255-81.
- AMORIN Maria Stella de, BURGOS Marcelo, LIMA Roberto Kant de (2002), *Os juizados especiais no sistema judiciário criminal brasileiro: controvérsias, avaliações e projeções*, in "Revista Brasileira de Ciências Criminais", X, 40, pp. 255-81.
- ARDAILLON Danielle, DEBERT Guita (1987), *Quando a vítima é mulher. Análise de julgamentos de crimes de estupro, espancamento e homicídio*, Publicação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, Brasília.
- ASHE Marie, CAHN Naomi R. (1994), *Child Abuse: A Problem for Feminist Theory*, in FINEMAN Martha Albertson, MYKITIUK Roxanne, a cura di, *The Public Nature of Private Violence. The Discovery of Domestic Abuse*, Routledge, New York, pp. 166-94.
- BARATTA Alessandro (1993), *Die Menschenrechte zwischen struktureller Gewalt und strafrechtlicher Strafe*, in MARTINEK Michael, SCHMIDT Jürgen, WADLE Elmar, a cura di, *Festschrift für Günther Jahr zum 70. Geburtstag*, Mohr, Tübingen, pp. 9-24.
- BARATTA Alessandro (1999a), *Il paradigma del genere dalla questione criminale alla questione umana*, in "Dei delitti e delle pene", VI, 1-2, pp. 69-116.
- BARATTA Alessandro (1999b), *La política criminal y el derecho penal de la Constitución*, in "Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada", 2, pp. 89-114.
- BARNETT Ola, LAVIOLETTE Alyce (1993), *It Could Happen to Anyone. Why Battered Women Stay*, Sage, Newbury Park.
- BINNEY Val, HARKELL Gina, NIXON Judy (1981), *Leaving Violent Men. A Study of Refuses and Housing for Battered Women*, Women's Aid Federation England-Department of Environment Research Team, Great Britain.
- BITENCOURT Cezar Roberto (2004), *Tratado de direito penal. Parte especial*, Saraiva, São Paulo.
- BLAY Eva Altermann (2003), *Violência contra a mulher e políticas públicas*, in "Estudos Avançados", 17, 49, pp. 87-98.
- BORKOWSKI Margaret, MURCH Mervyn, WALKER Val (1983), *Marital Violence. The Community Response*, Tavistock, London.
- BOVINO Alberto (2000), *Delitos sexuales y justicia penal*, in <http://www.derechopenal>.

- com.ar/delsex.html (acesso in data 29.05.2003); ora in BIRGIN Haydée, a cura di, *Las Trampas del Poder Punitivo. El Género del Derecho Penal*, Editorial Biblio, Buenos Aires.
- AMPOS Carmen Hein de, CARVALHO Salo de (2006), *Violência doméstica e Juizados especiais criminais: análise a partir do feminismo e do garantismo*, in “Revista de Estudos Feministas”, XIV, 2, pp. 409-22.
- CONTI José Maurício (2002), *Violência doméstica: proposta para a elaboração de lei própria e criação de varas especializadas*, in “Revista Diálogo Jurídico”, 12, pp. 1-10, disponibile in http://www.direitopublico.com.br/ed_revista.asp?num=12 (accesso in data 7.10.2008).
- CORRÊA Maria (1983), *Morte em família. Representação jurídica de papéis sociais*, Graal, São Paulo.
- DEBERT Guita Grin, GREGORI Maria Filomena, PISCITELLI Adriana (2006), *Gênero e Distribuição da Justiça: as delegacias de defesa da mulher e a construção das diferenças*, PGU-Editora Unicamp, Campinas.
- DINIZ Simone G., SILVEIRA Lenira P., LIZ Mirian A., a cura di (2006), *Vinte e cinco anos de respostas brasileiras em violência contra a mulher (1980-2005): alcances e limites*, Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, São Paulo.
- DOBASH Emerson, DOBASH Russell (1983), *Violence Against Wives. A Case Against Patriarchy*, The Free Press, New York.
- DOBASH Emerson, DOBASH Russell (1994), *The Response of the British and American Women's Movements to Violence against Women*, in HANMER Jalna, MAYNARD Mary, a cura di, *Women, Violence and Social Control*, Macmillan, London, pp. 169-79.
- DOTTI Réne Ariel (2003), *Manifesto contra os juizados especiais criminais: uma leitura de certa “efetivação” constitucional*, in SCAFF Fernando Facury, a cura di, *Constitucionalizando Direitos: 15 anos da Constituição brasileira de 1988*, Renovar, Rio de Janeiro, pp. 347-58.
- EDWARDS Anne (1994), *Male Violence in Feminist Theory*, in HANMER Jalna, MAYNARD Mary, a cura di, *Women, Violence and Social Control*, Macmillan, London, pp. 13-29.
- EDWARDS Susan (1994), *Provoking Her Own Demise: From Common Assault to Homicide*, in HANMER Jalna, MAYNARD Mary, a cura di, *Women, Violence and Social Control*, Macmillan, London, pp. 152-68.
- FAURÉ Christine (1997), *Ce que déclarer des droits veut dire*, PUF, Paris.
- FEATHERSTONE Brid (1966), *Victims or Villains? Women Who Physically Abuse their Children*, in FAWCETT Barbara, FEATHERSTONE Brid, HEARN Jeff, TOFT Christine, a cura di, *Violence and Gender Relations. Theories and Interventions*, Sage, London, pp. 178-89.
- FERRARI Dalka, VECINA Tereza (2002), *O fim do silêncio na violência familiar. Teoria e prática*, Ágora, São Paulo.
- FINEMAN Martha Albertson, MYKITIUK Roxanne, a cura di (1994), *The Public Nature of Private Violence. The Discovery of Domestic Abuse*, Routledge, New York.
- FROMMEL Monika (2002), *Strafverfolgung bei häuslicher Gewalt – ein historischer Rückblick*, in www.kik-sh.uni-kiel.de/download/histruueckblick.pdf (accesso in data 10.04.2005).

- GALAIN Pablo (2007), *Suspensión del proceso y tercera vía: avances y retrocesos del sistema penal*, in "Revista penal", 20, pp. 58-73.
- GONZÁLEZ Carlos, FUNES Jaume, GONZÁLEZ Sergi, MAYOL Imma, ROMANÍ Oriol (1988), *Repensar las drogas. Hipoteses de la influencia de una política liberalizadora respecto a las drogas, sobre los costes sociales, las pautas de consumo y los sistemas de recuperación*, Grupo IGIA, Barcelona.
- GREEN Eileen, HEBRON Sandra, WOODWARD Diana (1994), *Women, Leisure and Social Control*, in HANMER Jalna, MAYNARD Mary, a cura di, *Women, Violence and Social Control*, Macmillan, London, pp. 75-92.
- GREGORI Maria Filomena (1993), *Cenas e queixas: um estudo sobre as mulheres, relações violentas e prática feminista*, Associação nacional de pós-graduação e pesquisa em ciências sociais (ANPOCS), São Paulo
- GRINOVER Ada Pellegrini, a cura di (2005), *Juizados especiais criminais: comentários à lei 9.099, de 26.09.1995*, Revista dos Tribunais, São Paulo (v ed.).
- HANMER Jalna (1978), *Violence and the Social Control of Women*, in LITTLEJOHN Gary, SMART Barry, WAKEFORD John, YUVAL-DAVIS Nira, a cura di, *Power and the State*, St. Martin's Press, New York, pp. 217-38.
- HERMANN Leda (2000), *Violência doméstica. A dor que a lei esqueceu. Comentários à lei 9099/95*, Cel-Lex editora, Campinas.
- JESUS Damásio Evangelista de (2000), *Lei dos juizados especiais criminais anotada*, Saraiva, São Paulo.
- JÚNIOR Joel Dias Figueira, LOPES Maurício Antonio Ribeiro (1995), *Comentários à lei dos juizados especiais cíveis e criminais. Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995*, Revista dos Tribunais, São Paulo.
- JUTTA Joachim (1999), *Shaping the Human Rights Agenda: The case of Violence against Women*, in MEYER Mary, PRUGL Elisabeth, a cura di, *Gender Politics in Global Governance*, Rowman & Littlefield, New York, pp. 142-60.
- KARAM Maria Lúcia (2004), *Juizados especiais criminais. A concretização antecipada do poder de punir*, Revista dos Tribunais, São Paulo.
- KELLY Kristin A. (2003), *Domestic Violence and The Politics of Privacy*, Cornell University Press, New York.
- KENNEDY Rosanne, BARTLLET Katharine T., a cura di (1991), *Feminist Legal Theory. Readings in Law and Gender*, Westview Press, Boulder.
- LARRAURI Elena (1991), *La herencia de la criminología crítica*, Siglo XXI, Madrid.
- LEAL César Barros (2001), *A criança e a violência doméstica*, in LEAL César Barros, PIÉDADE Júnior Heitor, a cura di, *Violência e vitimização. A face sombria do cotidiano*, Del Rey, Belo Horizonte, pp. 43-50.
- MAHONEY Martha R. (1994), *Victimization or Oppression? Women's Lives, Violence and Agency*, in FINEMAN Martha Albertson, MYKITIUK Roxanne, a cura di, *The Public Nature of Private Violence. The Discovery of Domestic Abuse*, Routledge, New York, pp. 59-92.
- MALOSSO Tiago Felipe Coletti (2008), *Violência Doméstica: reflexos político-criminais da lei num. 11.340/06*, Tesi di Master in Diritto presentata alla Facoltà di Giurisprudenza, Universidade Metodista de Piracicaba, Piracicaba, pp. 1-230.
- MARCUS Isabel (1994), *Reframing "Domestic Violence": Terrorism in the Home*, in FINEMAN Martha Albertson, MYKITIUK Roxanne, a cura di, *The Public Natu-*

- re of Private Violence. *The Discovery of Domestic Abuse*, Routledge, New York, pp. 11-35.
- MEYER Mary (1999), *Negotiating International Norms: The Inter-American Commission of Women and The Convention on Violence against Women*, in MEYER Mary, PRUGL Elisabeth, a cura di, *Gender Politics in Global Governance*, Rowman & Littlefield, New York, pp. 58-71.
- MOONEY Jane (2000), *Gender, Violence and the Social Order*, Palgrave, London.
- PASINATO IZUMINO Wânia (1998), *Justiça e violência contra a mulher. O papel do sistema judiciário na solução dos conflitos de gênero*, Annablume-FAPESP, São Paulo.
- PASINATO IZUMINO Wânia (2002), *Delegacias de defesa da mulher e juizados especiais criminais: contribuições para a consolidação de uma cidadania de gênero*, in “Revista brasileira de Ciências criminais”, x, 40, pp. 282-95.
- PASINATO IZUMINO Wânia (2005), *Justiça para todos: os juizados especiais criminais e a violência de gênero*, in “Revista brasileira de ciências criminais”, XIII, 53, pp. 201-39.
- PRADO Geraldo (2005), *Transação penal: alguns aspectos controvertidos*, in WUNDERLICH Alexandre, CARVALHO Salo de, a cura di, *Novos diálogos sobre os juizados especiais criminais*, Lúmen Juris, Rio de Janeiro, pp. 75-88.
- RADFORD Jill, STANKO Elisabeth (1996), *Violence Against Women and Children: the Contradictions of Crime Control under Patriarchy*, in HESTER Marianne, KELLY Liz, RADFORD Jill, a cura di, *Women, Violence and Male Power: Feminist Activism, Research and Practice*, Open University Press, Buckingham-Philadelphia, pp. 65-80.
- RODRIGUES Almira, CORTÊS Laris, a cura di (2006), *Os direitos das mulheres na legislação brasileira pós-constituente*, Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFMEA), Brasília.
- ROMANY Celina (1994), *Killing “the Angel in the House”: Digging for Political Vortex of Male Violence Against Women*, in FINEMAN Martha Albertson, MYKITIUK Roxanne, a cura di, *The Public Nature of Private Violence. The Discovery of Domestic Abuse*, Routledge, New York, pp. 285-302.
- SABADELL Ana Lucia (1999), *Dalla donna onesta alla piena cittadinanza delle donne. Riflessioni su alcune aporie della problematica penale in materia di delitti contro l'autodeterminazione sessuale*, in “Dei delitti e delle pene”, vi, 1-2, pp. 167-203.
- SABADELL Ana Lucia (2008), *Manual de sociologia jurídica. Introdução a uma leitura externa do direito*, Editora revista dos Tribunais, São Paulo (IV ed.).
- SCHECHTER Susan (1982), *Women and Male violence. The visions and Struggles of the Battered Women's Movement*, South End Press, Boston.
- SMAUS Gerlinda (1994), *Physische Gewalt und die Macht des Patriarchats*, in “Kriminologisches Journal”, xxvi, 2, pp. 82-104.
- SOARES Bárbara Musumeci (1999), *Mulheres invisíveis. Violência conjugal e novas políticas de segurança*, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro.
- STAUBLI Diana (2001), *Ley de violencia familiar de la provincia de Buenos Aires. Una visión desde el género*, in http://www.geocities.com/rima_web/dstaubli_violencia.html (acceso in data 10.05.2005).
- TELES Maria Amélia De Almeida (2001), *A violência doméstica e a Lei 9.099/95*, in “Folha feminista”, 26, pp. 1-2.
- URIARTE Carlos (2002), *Algunas reflexiones sobre la violencia doméstica en orden al si-*

stema penal, in <http://www.sitiomedico.com.uy/artnac/maltzman.pdf> (accesso in data 25.05.2005).

- VEGNERS Erika Camargo (2005), *A problemática da violência doméstica contra a mulher: o caso da cidade de Santa Bárbara D'Oeste*, Tesi di Master in Diritto presentata alla facoltà di Giurisprudenza, Universidade Metodista de Piracicaba, Piracicaba.
- VICENTE Esther (1993), *La ley sobre violencia doméstica y la actuación política de las mujeres en Puerto Rico*, in CLADEM, a cura di, *Vigiladas y castigadas*, CLADEM, Lima, pp. 87-99.
- WHITTAKER Terri (1996), *Violence, Gender and Elder Abuse*, in FAWCETT Barbara, FEATHERSTONE Brid, HEARN Jeff, TOFT Christine, a cura di, *Violence and Genders Relations. Theories and Interventions*, Sage, London, pp. 147-60.
- WUNDERLICH Alexandre (2005), *A vítima no processo penal (impressões sobre o fracasso da Lei n. 9.099/95)*, in WUNDERLICH Alexandre, CARVALHO Salo de, a cura di, *Novos diálogos sobre os juizados especiais criminais*, Lumen Juris, Rio de Janeiro, pp. 15-56.
- WUNDERLICH Alexandre, CARVALHO Salo de, a cura di (2005), *Novos diálogos sobre os juizados especiais criminais*, Lumen Juris, Rio de Janeiro.